

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DOCUMENTO DI CONTROLLO — FOGLIO DI VIAGGIO

*Articolo 1*

1. Il documento di controllo — foglio di viaggio, per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.1, del regolamento (CE) n. 684/92 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

2. Per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 12/98 il documento di controllo — foglio di viaggio deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.

3. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali esigenze al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.

*Articolo 2*

1. Il libretto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è intestato al vettore e non è cedibile.

2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.

4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.

*Articolo 3*

Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

*Articolo 4*

1. Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per i servizi occasionali nei trasporti di cabotaggio conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 12/98 devono essere inviati dal

vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

2. In caso di prestazione dei servizi regolari specializzati nei trasporti di cabotaggio previsti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 12/98, il foglio di viaggio il cui modello figura all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

*Articolo 5*

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 12, secondo comma, del regolamento (CE) n. 684/92. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.

*Articolo 6*

Il documento di controllo deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

*Articolo 7*

1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.

2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:

- a) gli orari;
- b) le tariffe;
- c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92;
- d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
- e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
- f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.